

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, Via Verga n. 113, C.F. e P.Iva 07945280969, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della società (nel seguito per brevità anche “AMF”)

E

_____, con sede in _____, _____, codice fiscale _____, in persona del _____, indicata nell’ambito del presente contratto anche con il termine **Appaltatrice**

premesse che

- a) contratto di Servizio stipulato con il Comune di Cinisello è stata affidata alla Committente la gestione di nove farmacie comunali;
- b) con bando pubblicato in data _____ (CIG **9849919A4A**), la Committente ha avviato una procedura selettiva per l’affidamento delle forniture e dei servizi necessari per la preparazione e la consegna di terapie personalizzate per pazienti politrattati farmacologicamente;
- c) l’importo a base d’asta è stato determinato in Euro 498.000,00 (Euro quattrocentonovantottomila/00) oltre IVA, di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 8.150,00 (Euro ottomilacentocinquanta/00) oltre IVA;
- d) all’esito delle operazioni di gara _____ si è classificato primo in graduatoria avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a ____ ed avendo offerto un ribasso pari a _____;
- e) avviati i controlli previsti dal D.Lgs. 50/16 e verificato in capo alla società _____ l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto;
- f) ai fini del presente contratto, l’Appaltatrice ha eletto domicilio in Cinisello Balsamo, Via Verga n. 113, presso la sede legale di Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.;
- g) Direttore dell’esecuzione del contratto è _____;

tutto ciò premesso, e fatte le premesse parte integrante del presente contratto, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d'appalto e l'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dal Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara di cui alle premesse prodotti da AMF prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da AMF.

Articolo 2

(Oggetto e luogo della prestazione)

1. L'appalto ha per oggetto l'erogazione delle forniture e dei servizi necessari per garantire ad Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A. (di seguito "AMF" o "Committente") gli strumenti necessari per la preparazione e la consegna di terapie personalizzate per pazienti politrattati farmacologicamente.
2. L'appaltatore deve fornire e posare in opera tutti le attrezzature, l'hardware e il software necessari per l'erogazione delle seguenti prestazioni:
 - 1) fornitura di almeno 400 dosi giornaliere, unitarie e personalizzate (d'ora in poi DUP) per pazienti affetti da patologie croniche, mediante l'impiego di un blister o di un sacchetto per ogni tempo di somministrazione, contenenti le compresse o le capsule senza blister originale;
 - 2) preparazione di DUP che raccolgano farmaci orali e solidi destinati alla somministrazione per un determinato paziente in una determinata fascia oraria, raggruppate in modo da ottenere la terapia giornaliera per almeno sette giorni, sulle quali siano indicati:
 - il nome del paziente,
 - la data e l'ora di somministrazione
 - il nome e il dosaggio dei medicinali contenuti.

- 3) tracciatura informatica completa, dalla prescrizione alla somministrazione, con il solo ausilio, in termini di hardware, di un lettore ottico e di un PC/tablet o altro sistema simile.
3. L'appaltatore, inoltre, deve assicurare, in fase di avviamento, un supporto tecnico farmaceutico nell'allestimento delle DUP per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi e i servizi necessari per condurre uno Studio Osservazionale, ideato e condotto con l'obiettivo di analizzare un gruppo significativo di pazienti per un periodo di 12 mesi di utilizzo della terapia personalizzata con monitoraggio delle condizioni cliniche.
4. Lo Studio Osservazionale dovrà essere condotto coinvolgendo un numero di soggetto pluri-patologici, con età maggiore di 50 anni, con aspettativa di vita non inferiore ad un anno, preferenzialmente affetti da patologie ricomprese nel modello di presa in carico previsto dalla Regione Lombardia e che assumano almeno 5 farmaci al giorno.
5. Le prestazioni oggetto per presente accordo dovranno essere, altresì, erogate nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica del Fornitore.

Articolo 3 (Corrispettivi)

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore per le prestazioni contrattuali è pari a complessivi Euro _____ = (Euro _____), oltre IVA, esclusi oneri per la sicurezza pari a Euro 8.150,00 (Euro ottomila centocinquanta/00) oltre IVA.
2. Il predetto corrispettivo deve intendersi a corpo e deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nel presente Contratto e negli elaborati allegati.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 4 (Durata)

1. Il fornitore deve consegnare i beni oggetto della fornitura entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.
2. Dalla consegna decorrerà il termine di 12 mesi per il completamento dello studio osservazionale e per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Articolo 5
(Modifiche contrattuali)

1. Potranno essere disposte modifiche contrattuali ove ricorra uno indicati dall'art. 106 D.Lgs. 50/16.

Articolo 6
(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si assume l'onere di dimostrare, a richiesta di AMF, di aver adempiuto:
 - (i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge;
 - (ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).

Articolo 7
(Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore)

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMF, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 9
(Proprietà dei prodotti)

1. AMF acquisisce la proprietà dei prodotti oggetto del presente Contratto a partire dalla "Data di Accettazione" della fornitura di cui all'art. 10 del presente contratto.

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad AMF, al suo personale, consulenti, beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio di AMF e dei terzi e valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di attività oggetto sociale, ivi

comprese quelle oggetto del presente contratto.

Articolo 10

(Verifica di conformità e accettazione)

1. Ultimate le prestazioni contrattuali, in contraddittorio si verificherà la conformità delle prestazioni rispetto alle caratteristiche tecniche e di funzionalità della fornitura stabilite nel presente contratto e negli elaborati allegati.
2. Tale verifica sarà effettuata entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ultimazione delle prestazioni.
3. Alle operazioni di verifica, il Fornitore potrà farsi rappresentare dai propri incaricati.
4. Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.
5. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” della fornitura.
6. In caso di esito negativo della verifica, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del verbale, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti; nel caso in cui il Fornitore non si uniformasse a tale obbligo, AMF eseguirà autonomamente le prestazioni necessarie, addebitando al Fornitore i maggiori onori economici sostenuti.
7. Dopo la comunicazione, da parte del Fornitore, della avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze e/o della sostituzione, sarà eseguita una nuova verifica.
8. Ogni onere e spesa di collaudo, nonché eventuali deterioramenti per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Articolo 11

(Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia)

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, con le modalità condizioni e termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, per un periodo di ___ mesi a decorrere dalla verifica di conformità di cui al precedente articolo 10.
2. Il servizio comprende ogni onere per prestazioni di manodopera, nonché ogni altro onere e/o attività per mantenere, o ripristinare, in perfetto stato di funzionamento i beni forniti.
3. Il Fornitore garantisce e si obbliga a rispettare i seguenti livelli di servizio:
 - a) tempo massimo di intervento al fine di eliminare il difetto e/o ripristinare la funzionalità del prodotto, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla relativa richieste di intervento,
 - b) tempo massimo di risoluzione del difetto e/o ripristino della funzionalità del

prodotto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra previsto per l'intervento.

4. Ogni onere e spesa per la prestazione del servizio è a carico del Fornitore, ivi incluso, a titolo esemplificativo, i costi di viaggio, percorrenza, trasferta, materiale di ricambio.

Articolo 12

(Fatturazione e pagamenti)

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3 sarà effettuato da AMF in favore del Fornitore nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - Euro 150.000,00 entro trenta giorni dal completamento della fornitura;
 - Euro 150.000,00 entro il 31 Gennaio 2024;
 - Euro 60.000,00 entro il 30 Giugno 2024;
 - Rata di saldo entro trenta giorni decorrenti dal termine del servizio di affiancamento o dalla fornitura degli aggiornamenti ritenuti necessari anche in relazione ai risultati dello studio osservazionale.
2. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere l'indicazione del CIG ed essere accompagnata dalla dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dal DURC in corso di validità.
3. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente aperto presso _____, codice IBAN _____, sul quale sono abilitati ad operarvi i seguenti signori _____

Articolo 13

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14

(garanzia definitiva)

1. Il Fornitore ha presentato la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, per un importo di Euro _____ rilasciata da _____ in data _____

Articolo 15

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMF azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, AMF è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Articolo 16

(cessione del contratto)

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatrice dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che verificherà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

Articolo 17

(Penali)

1. Trova applicazione l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni di fornitura e posa in opera dei beni.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 18

(Clausola risolutiva espressa)

1. AMF si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il Fornitore:
 - a. venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - b. non osservi le istruzioni e le direttive fornite dalla committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto;

- c. non osservi gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10;
 - d. non consegna il DURC aggiornato;
 - e. non sani le irregolarità retributive, contributive o previdenziali riscontrate nel termine indicato dal Direttore dell'esecuzione;
 - f. sia destinatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/11, ovvero sia stata condannata con sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - g. ceda in tutto o in parte il contratto.
2. AMF si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi la Committente potrà rivalersi sugli importi ancora dovuti al Fornitore e potrà, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
3. AMF ha, altresì, il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi erogati e del valore dei materiali utili esistenti presenti negli ambienti oggetto dell'appalto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Articolo 19

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.

Articolo 20

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

AMF

II

Fornitore

CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono espone nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, che ha potuto conoscere e valutare attentamente.

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

- **ARTICOLO 17** - PENALI
- **ARTICOLO 18** - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA